

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Mascia 41.1 e Leoni 41.2

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, vorremmo che questo articolo della Costituzione non venisse in alcun modo modificato. La Costituzione è l'atto che fonda un nuovo ordine e, come tale, comporta un accordo fondamentale attorno ad alcuni valori onnicondivisi, ossia stabilisce le condizioni di unità. Per questo motivo, la Costituzione è naturalmente superiore a qualsiasi altra norma. Tali condizioni di unità devono permettere la coesistenza di varie forme di pluralismo: pluralismo sociale, culturale, politico-istituzionale e delle fonti di diritto. In questi termini, si può ritenere che unità politica e pluralismo siano in rapporto di tensione dialettica, costituendo due componenti essenziali che devono sostenersi reciprocamente. Questa tensione dialettica tra il contenuto dell'unità politica e le decisioni politiche contingenti è garantita dalla Corte costituzionale cui spetta, in ragione della sua posizione di organo *super partes*, il compito istituzionale di colmare la distanza tra unità e pluralismo, tra continuità e discontinuità, tra legittimità e legalità.

Dopo che avete ampiamente manomesso la nostra Costituzione, a maggior ragione, abbiamo bisogno di una Corte costituzionale siffatta, organo *super partes* che riesca a dare garanzia del mantenimento dell'unità politica del nostro paese. Dallo svolgimento di questa funzione di custodia della Costituzione, la Corte costituzionale trae una specifica legittimità democratica, perché il principio democratico non è limitato solamente al profilo della selezione dei rappresentanti della sovranità popolare, ma ricomprende anche la garanzia dei valori fondamentali costituenti il contenuto dell'unità politica. Lo ripeto: garanzia dei valori fondamentali che costituiscono il contenuto dell'unità politica. Questa è la funzione fondamentale di custodia della Costituzione garantita ed assolta dalla Corte costituzionale.

Per questo riteniamo che la Corte non debba essere toccata. Questa funzione non può essere confusa o barattata con logiche pseudofederali. La Corte costituzionale deve essere quella che è stata pensata dai nostri costituenti. Sarebbe un gravissimo errore immaginare di modificarla, di toccarla. Per questo motivo, esprimeremo un voto a favore dell'emendamento soppresivo, perché siamo fedeli a questo tipo di impostazione della Corte. È un valore troppo grande perché possa essere messo in discussione da una così pasticciata ansia di mettere mano alla nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, siamo ad un punto estremamente delicato del tema che stiamo affrontando che riguarda il Titolo V della Costituzione e, quindi, le garanzie costituzionali.

Con gli emendamenti Mascia 41.1 (anche da me sottoscritto) e Leoni 41.2 chiediamo la soppressione del testo licenziato dalla Commissione, profondamente convinti che l'attuale testo della Costituzione sia il migliore testo possibile, perché garantisce al nostro paese una Corte costituzionale effettivamente al di sopra delle parti, garante dei diritti individuali e dei diritti collettivi di tutti i cittadini.

L'articolo 135 della Costituzione ha una valenza di altissimo profilo e incide profondamente anche sulla prima parte della Costituzione, perché riguarda i diritti di tutti cittadini e i conflitti di attribuzione tra le regioni (quindi, i conflitti rispetto a quello che voi chiamate il federalismo). Sono convinto che, soprattutto dopo le modifiche apportate in questi giorni, che hanno determinato uno sbilanciamento tra i diversi organi istituzionali, rafforzando il ruolo del *premier* rispetto al Parlamento e (per me questione fondamentale) indebolendo il ruolo *super partes* anche del Presidente della Repubblica, sarebbe estremamente pericoloso dare anche una valenza politica ad una istituzione come la

Corte costituzionale, il cui ruolo è essenziale, sia come giudice delle leggi, sia come arbitro *super partes* dei conflitti di attribuzione tra diversi soggetti costituzionali e tra i diversi soggetti di rango costituzionale.

Per questo ho forti perplessità. Anzi, la nostra è un'assoluta contrarietà alla prospettiva di aumentare il numero di giudici di designazione parlamentare rispetto agli altri componenti che sono previsti dall'attuale articolo 135 della Costituzione. Tale prospettiva, infatti, mette in discussione quel delicato equilibrio tra i poteri dello Stato indispensabile, anche se non sufficiente, per dare forza a decisivi poteri di garanzia rispetto al sistema complessivo del nostro ordinamento giuridico.

Se venisse approvato il testo licenziato dalla Commissione, risulterebbe modificato quel bilanciamento di pesi e contrappesi essenziali per l'assetto di un organo costituzionale, che ha bisogno il più possibile di indipendenza soprattutto dagli organi di indirizzo politico.

Un grande giurista, proprio recentemente, ha ricordato che una democrazia è solida se sa risolvere i problemi dei cittadini e, per far questo, occorrono sì istituzioni capaci di decidere e di attuare efficacemente le decisioni prese, ma ciò presuppone il consenso dei cittadini e la garanzia di adeguati controlli sull'esercizio del potere politico. E l'attuale composizione della Corte costituzionale — ce lo ha dimostrato in questi decenni — ci garantisce il rispetto dei principi costituzionali, e soprattutto la tutela dei diritti di tutti, nonché del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Per questo confidiamo che, almeno su questo punto, l'Assemblea condivida gli identici emendamenti soppressivi dell'opposizione, nell'interesse di tutti cittadini, di tutti i parlamentari e, soprattutto, del paese intero (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, come lei e i colleghi sanno, noi gruppi di opposizione abbiamo presentato emendamenti soppressivi su tutti gli articoli e lo abbiamo fatto per una scelta politica generale, che è quella di rimarcare anche in questo modo la nostra contrarietà nei confronti di una riforma che non condividiamo assolutamente, per ragioni che a questo punto sono note a voi e a chi sta seguendo questa discussione parlamentare. Ma in questo caso l'emendamento soppressivo non è motivato soltanto dalla nostra contrarietà generale alla vostra riforma; in questo caso, noi vogliamo — come ha detto poco fa il collega Bressa — conservare effettivamente il testo della Costituzione vigente, che è un testo che prevede un equilibrio delicato e significativo tra i soggetti istituzionali chiamati a nominare i giudici della Corte costituzionale (quindici: un terzo li nomina il Presidente della Repubblica, un terzo il Parlamento in seduta comune, un terzo la magistratura). Trattandosi di un organo di estrema delicatezza istituzionale, questo è l'equilibrio che più garantisce imparzialità e correttezza nelle procedure e nelle decisioni.

Voi avete cominciato, colleghi della maggioranza, con un cambiamento estremistico di questo testo costituzionale.

Infatti, la formulazione approvata dal Senato — e così pervenuta all'esame della Camera dei deputati — prevedeva sette giudici di nomina del Senato federale della Repubblica integrato dai presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome.

Una previsione, purtroppo, rimane anche nel testo attuale, ovvero l'aumento dei giudici di nomina politica; dopo tante polemiche, dopo tanta propaganda fatta dal centrodestra su una presunta politicizzazione della Corte costituzionale, il centrodestra stesso sceglie di aumentare il numero dei giudici di nomina politica. Nell'altro ramo del Parlamento, questa scelta giungeva sino al punto di prevedere, appunto, la nomina dei sette giudici solo da parte del Senato.

Teniamo molto all'approvazione di queste proposte emendative soppressive al fine di conservare, così com'è, il testo della Costituzione vigente; nel caso, invece, le proposte soppressive non venissero approvate,osterremo l'approvazione degli altri emendamenti presentati dai gruppi dell'opposizione e tesi, per così dire, a limitare il danno.

Se, perciò, non dovessero essere approvate le proposte soppressive — ovviamente, mi auguro il contrario e invito i colleghi a votare a favore dell'approvazione —, cercheremo, come ho testé detto, di limitare al massimo gli inconvenienti. Ma davvero prego tutti di riflettere sull'assoluta bontà del testo vigente della nostra Carta; esso, infatti, garantisce quell'equilibrio tra i soggetti che nominano i giudici della Corte che è essenziale per garantirne, poi, l'imparzialità e l'autorevolezza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, di questa sgangherata riforma oggi sottoposta al nostro esame, i punti critici nodali sono, a mio avviso, tre: la cosiddetta *devolution*, che, per così dire, ha perso i pezzi per strada; il premierato; gli istituti di garanzia.

Oggi, trattiamo del fondamentale tra gli istituti di garanzia: la Corte costituzionale. Al riguardo, ricordo che in quest'aula, per l'istituzione di siffatto congegno di garanzia, si batté con la lucidità del suo ingegno Piero Calamandrei. Ebbene, la Corte costituzionale è un istituto apprestato proprio per risolvere, certo, i problemi di incostituzionalità delle leggi, ma anche, e forse soprattutto, quelli afferenti ai conflitti tra i poteri dello Stato e tra regioni e Stato.

Se uno dei fini fondamentali è proprio la risoluzione dei conflitti, il maggiore di quelli possibili da noi ravvisati nel testo di legge (ma è difficile trovare una parola corretta per definire il pasticcio sottoposto al nostro esame) risiede proprio nella circostanza che vi possono essere provve-

dimenti legislativi regionali in contrasto con i principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato o anche conflitti di attribuzione tra regioni e Stato. Per avere un giudice imparziale, il cosiddetto giudice terzo, abbiamo bisogno di un organo che possa compiere tali funzioni con libertà e senza condizionamenti.

La Corte costituzionale, in questi anni, ha dato eccellente prova di sé; ebbene, ciò è dipeso dal fatto che, nel momento in cui il legislatore costituente ha riflettuto sulla sua costituzione, ha altresì ritenuto di dover considerare la qualificazione dei suoi componenti prevedendo che una parte sia nominata dal Parlamento in seduta comune, un'altra dai giudici delle magistrature superiori, un'altra ancora, infine, dal Presidente della Repubblica, altro istituto di garanzia che voi tentate di ridimensionare.

PRESIDENTE. Onorevole...

LORENZO ACQUARONE. Invece, con la norma oggi al nostro esame, verremmo a trovarci nella situazione nella quale, in ipotesi, le regioni soggette al giudizio della Consulta — nei conflitti di attribuzione oppure per il varo di una legge regionale — verrebbero ad essere in qualche modo chiamate a giudicare il proprio stesso giudice.

PRESIDENTE. Onorevole...

LORENZO ACQUARONE. Allora, se questo è, si verifica una violazione palese di quello che deve essere un principio alla base di un istituto di garanzia.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Acquarone...

LORENZO ACQUARONE. Ho concluso, signor Presidente.

Ha detto bene il collega Pisapia, il quale ha fatto una dichiarazione molto importante; questa Corte, infatti, ha funzionato bene: non toccatela (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Popolari-UDEUR*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri, al quale ricordo che ha un minuto di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, se avessimo modo e tempo — so che alcuni colleghi lo hanno sicuramente fatto — di rivedere i lavori della Costituente e della Sottocommissione nella quale fu discusso il vigente articolo 135 della Costituzione, potremmo leggere pagine mirabili. In quella sede, infatti, si trovò un giusto equilibrio, rispecchiato nell'attuale composizione, tra le tre « anime » della Corte costituzionale. Tali « anime » si esprimono, infatti, attraverso i cinque giudici di nomina politica, i cinque magistrati di nomina istituzionale e, infine, i cinque giudici di nomina giurisdizionale.

Orbene, ho la sensazione che, con il provvedimento in esame, alla Corte costituzionale non venga attribuito il ruolo che essa attualmente ricopre, vale a dire, in primo luogo, l'essere il giudice garante della costituzionalità delle leggi...

PRESIDENTE. Onorevole Olivieri, concluda !

LUIGI OLIVIERI. Concludo, signor Presidente. Essa, inoltre, è anche il giudice dei contrasti tra lo Stato e le regioni. Allora, nel momento in cui analizzassimo il suo vero ruolo, comprenderemmo che stiamo approvando una norma assolutamente sbagliata...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Olivieri !

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Mascia 41.1 e Leoni 41.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	429
<i>Votanti</i>	425
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	213
<i>Hanno votato sì</i>	182
<i>Hanno votato no</i> ..	243).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bressa 41.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, vorrei rilevare che siamo finalmente giunti al punto centrale della questione. Vorrei ricordare, al riguardo, che siamo assolutamente contrari a qualsiasi tipo di modifica di questa parte della Costituzione. Voi, invece, adducete la necessità di stabilire una diversa composizione della Corte costituzionale in ragione del fatto che ci stiamo avviando verso una forma di federalismo; pertanto, proponete di assegnare al Senato federale la possibilità di nominare quattro giudici della Consulta.

Non intendo negare il fatto che le Costituzioni di alcune Repubbliche federali prevedano che la loro Corte costituzionale sia composta in modo tale da rappresentare un punto di equilibrio tra le istanze centrali e tra quelle regionali; si tratta di un'impostazione che personalmente non condivido, ma che, ovviamente, non posso considerare sbagliata o illegittima.

Ciò che considero assolutamente non pertinente, invece, è il fatto che voi attribuite ad un Senato federale — che federale non è — la nomina di quattro membri della Corte. Se avessimo voluto davvero affrontare la questione della rappresentanza degli interessi regionali in sede di Corte costituzionale...

PRESIDENTE. Onorevole Bressa...

GIANCLAUDIO BRESSA. ... avremmo potuto scegliere una via più prudente, ma non è avvenuto.

Ciò che, tuttavia, svela davvero le vostre finalità sono le norme transitorie. Infatti, ritenete che il Senato federale dovrà essere tale solo dal 2011, mentre viene falsamente « federalizzato » a partire dalla prossima legislatura al fine di nominare quattro giudici della Corte costituzionale.

Con ciò, dimostrate che l'unica cosa che vi sta a cuore non è « federalizzare » la Consulta, bensì impossessarvi del controllo politico della Corte costituzionale stessa, aumentando i giudici di nomina politica, per di più concentrando la prossima nomina interamente in capo al Senato, sapendo bene come viene eletto!

Le bugie hanno le gambe corte, ed in questo caso cortissime: durano il tempo di arrivare all'esame della norma transitoria, che svelerà qual è il vostro intento riformatore!

A voi di federalizzare la Corte costituzionale non frega assolutamente nulla. Volete allungare le mani sul controllo della Corte, scelta profondamente sbagliata ed alla quale noi ci opponiamo (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, avevo detto, invitando i colleghi a votare gli emendamenti soppressivi, che la cosa migliore che si poteva fare era conservare il testo della Costituzione così com'è. Non è accaduto. Cerchiamo, con questo e con un altro emendamento successivo, di limitare danni davvero molto grandi.

Voi avete scelto diverse formulazioni; siete passati dal testo del Senato, che prevedeva sette giudici, tutti di nomina del Senato federale, ad una formulazione che ne prevede tre di nomina della Camera e quattro dello stesso Senato federale. La costante è aumentare — comunque e significativamente — i giudici di nomina

parlamentare. È del tutto evidente, quindi, che l'intento è quello ricordato poco fa: non diminuire o contenere la presunta politicizzazione che voi denunciavate nel passato, ma aumentare la quota di giudici della Corte espressione del Parlamento e, quindi, di nomina politica, ossia trovare la strada per un controllo politico della Corte costituzionale. Ciò lo attuate, peraltro, con una certa confusione e con strumenti anche rozzi. Non vi è, infatti, alcuna ragione al mondo, argomentabile e condivisibile, che ci possa spiegare la bontà di una norma che dice che tre giudici dovrebbero essere eletti dalla Camera e quattro dal Senato. Mentre si capisce, purtroppo, la ragione per la quale voi volete comunque aumentare il numero dei giudici di nomina politica e pertanto politicizzare ed orientare politicamente la Corte costituzionale, davvero non si capisce perché, di questi sette giudici, quattro dovrebbe nominarli il Senato.

Noi controproponiamo un'altra misura, un'altra ripartizione, che porta ad una scelta di parità tra quelli nominati dalla Camera e quelli nominati dal Senato, più logica e più congrua. Sarebbe stato indubbiamente meglio, così come nella Costituzione vigente, prevedere la competenza in materia del Parlamento in seduta comune, ma giacché tale strada l'avete rifiutata, almeno si salvino l'apparenza, la faccia e la ragionevolezza della norma, assegnando a Camera e Senato lo stesso numero di giudici da nominare!

Voi, per ragioni puramente propagandistiche (o, forse, per offrire il « contentino » ad un certo « ribollire » diffuso tra i vostri senatori sulla fine — che era stata annunciata e, successivamente, tradita — del bicameralismo paritario, o forse per cercare di sedare qualche rivolta) dite: ma non vi preoccupate, quattro giudici li lasciamo a voi... Non è, tuttavia, così che si riforma la Costituzione.

Mi auguro che nel tempo che ci separa dal momento in cui discuteremo delle norme transitorie vi sia un ripensamento rispetto all'assurdo per il quale il Senato federale, con la sua diversa composizione, entrerà in funzione nel 2011, ma questa

norma, cioè questo « contentino » ai senatori e questo aumento del numero dei giudici espressi dal Parlamento, ossia di nomina politica, dovrebbe applicarsi immediatamente. Tale incongruenza ha dietro di sé un disegno che è fin troppo facile da capire.

Con questi emendamenti, che tendono a parare un danno così grande, noi vi chiediamo un'assunzione di responsabilità, condividendo le scelte da noi proposte.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, oltre agli emendamenti soppressivi, vi sono due nostri emendamenti significativi su quest'articolo. Sono pochi come numero, ma richiedono — a mio parere — un'importante riflessione da parte dell'Assemblea. Temo che tale riflessione non vi sarà nel voto, ma è importante che almeno resti traccia delle nostre affermazioni, perché penso che, in futuro, si tornerà a pensare a ciò che abbiamo detto.

Abbiamo ricevuto dal Senato un testo che prevedeva che nessun giudice costituzionale fosse nominato dalla Camera dei deputati e che sette giudici fossero nominati dal sedicente Senato federale della Repubblica. Dico « sedicente » perché, come hanno spiegato i colleghi Leoni e Bressa, questa norma dovrebbe entrare in vigore già dal 2006, dalla prossima legislatura, quando il Senato verrà eletto esattamente con le leggi elettorali attualmente vigenti, nella composizione attuale, senza alcuna contestualità e, quindi, senza neppure una parvenza di carattere federale. Sarà un Senato identico all'attuale, solo che avrà l'etichetta di Senato « federale ».

In sede referente, dove nessuna delle nostre proposte emendative è stata accolta, essendoci stato opposto da parte della maggioranza il muro contro muro, si è apportata una modifica che cerca in modo raffazzonato di correggere questo clamoroso squilibrio introdotto al Senato. Questa modifica prevede che il Presidente

della Repubblica elegga quattro giudici (non più cinque), che le magistrature eleggano parimenti quattro giudici (non più cinque), che quattro giudici siano eletti dal Senato federale (anche quando esso non sarà affatto federale, a partire dalla prossima legislatura in virtù delle norme transitorie) e che tre giudici siano eletti dalla Camera dei deputati.

Condividiamo le considerazioni svolte in precedenza dal collega Pisapia e ribadite, tra gli altri, dagli onorevoli Bressa e Leoni, secondo cui tale sconvolgimento dell'assetto della Corte è incauto e sbagliato. Tuttavia, abbiamo comunque presentato l'emendamento Bressa 41.5 che, nel dissenso sull'impostazione generale, quantomeno mira ad un riequilibrio, prevedendo l'elezione di tre giudici da parte del Senato federale e di tre giudici da parte della Camera dei deputati. Credo che, se non vi fosse un pregiudizio ideologico, qualunque persona di buon senso capirebbe che si tratta di una proposta equilibrata: non vi è più una seduta comune del Parlamento per eleggere i giudici, ma tre di essi sono eletti da una Camera e tre dall'altra. Ciò attribuisce comunque un potere superiore al Senato rispetto a quello attuale. I colleghi, infatti, sanno che la Camera ha seicentotrenta deputati e il Senato trecentoquindici senatori: messi insieme nella seduta comune, due terzi sono i grandi elettori della Camera e un terzo i grandi elettori del Senato. Pertanto, quando si arriva ad eleggere i giudici separatamente, il potere del Senato viene già enormemente potenziato rispetto alla situazione attuale.

La norma contenuta nel nostro emendamento, che prevede vi siano tre giudici eletti dal Senato e tre dalla Camera, è una disposizione di equilibrio e direi di buon senso costituzionale, che solo un pregiudizio di carattere ideologico può portare a respingere. Ci auguriamo che così non sia e, comunque, vogliamo che la nostra posizione resti agli atti di questo dibattito. Per questo motivo, invito ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento Bressa 41.5.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, come è noto, nella tradizione costituzionale italiana, la Corte costituzionale ha tre componenti: quella politica, quella istituzionale e quella tecnico-giuridica. Non troviamo nulla di male nel fatto che vi sia — come proponiamo con questo emendamento — una rappresentanza di componenti eletti dal Senato federale o delle autonomie, fermo restando che il Senato, così come emerge dal vostro disegno di legge, non rappresenta affatto le autonomie e fermo restando che la Corte ha assunto sempre più un connotato di arbitro nei conflitti di attribuzione.

Dunque, l'emendamento proposto va in questo senso, ma resta il problema che obiettivamente non avete manifestato chiarezza di idee lungo questo percorso e che la norma transitoria non è affatto in linea con l'idea di rendere la Corte un po' più espressiva anche delle rappresentanze territoriale. Quindi, dovete modificare tale norma e sul punto dovete...

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Mi permetto di intervenire non per turbare, in particolare, il momento chiaramente difficile che stiamo tutti quanti vivendo in un dibattito che non registra punte di alta preoccupazione, ma per segnalare un mio rilievo, che spero venga condiviso; mi auguro peraltro di avere successivamente la possibilità di parlare di questo aspetto.

Sono convinto che questa « terapia » particolare che si sta attuando nei confronti della Corte costituzionale non stia producendo un conflitto nei confronti della struttura così armonica che era stata ideata dai Costituenti del 1948, ma stia arretrando la situazione nei confronti del principio della suddivisione dei poteri. Ciò per un motivo molto semplice: non stiamo parlando né di un organo politico, né di

un organo giudiziario, né di un organo legislativo, ma stiamo parlando di un organo estraneo, diverso e sovrastante, il giudice delle leggi.

Domando, e stimolo le vostre intelligenze, le vostre sensibilità e la vostra attenzione: è possibile immaginare un giudice delle leggi che debba essere nominato per buona parte da coloro i quali debbono essere sottoposti al giudizio sulle leggi? È possibile immaginare una maggioranza di tipo politico e parlamentare all'interno di questo organismo (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Ho la sensazione che non ci rendiamo completamente conto del *vulnus* che stiamo creando con l'approvazione di questo articolo e con la reiezione dell'emendamento che stiamo discutendo e di quelli che discuteremo tra poco. In buona sostanza, stiamo negando o stiamo incidendo in modo negativo sul principio di fondo, che dovrebbe essere di coscienza comune, secondo il quale la Corte costituzionale ha come obiettivo importante e fondamentale quello di essere il supremo giudice della costituzionalità delle leggi. Invece, andiamo ad aumentare il numero dei componenti di nomina politica. Si va verso una colonizzazione partitica della Corte e quindi si mette in grave discussione...

PRESIDENTE. Onorevole Olivieri...

LUIGI OLIVIERI. Sto concludendo, Presidente. Si mette in pericolo la sua indipendenza. Per questo motivo, questo emendamento va approvato, perché va nella logica della diminuzione...

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bressa 41.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	433
Votanti	421
Astenuti	12
Maggioranza	211
Hanno votato sì	183
Hanno votato no ..	238).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 41.75.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Nell'ipotesi originaria pervenuta dal Senato e varata dalla Commissione (per chi avesse in mano il testo, mi riferisco all'articolo 3 del disegno di legge e all'articolo 57 della Costituzione) si prevedeva la possibilità per i presidenti delle giunte regionali e i consigli regionali di essere sentiti dal Senato. Il testo che ha approvato l'Assemblea qualche giorno fa prevede che partecipino all'attività del Senato due rappresentanti per ogni regione e per le province autonome, uno eletto dal consiglio regionale (o dall'Assemblea regionale) della Sicilia e uno dal consiglio delle autonomie.

Abbiamo discusso a lungo e io non riapro la discussione su questo aspetto. È una logica che riteniamo troppo riduttiva perché si ha un Senato federale, ma ha una logica.

Adesso, nell'articolo che riguarda la Corte costituzionale, vengono invece reintrodotti per l'elezione dei giudici della Corte costituzionale i presidenti delle giunte e delle province autonome.

A me appare totalmente sordo, da un punto di vista sistematico e, come dicono i politologi, sistemico, questo tipo di previsione normativa. Se aveva un senso inserire all'interno del Senato federale, sia pure senza diritto di voto, i presidenti delle giunte, poteva avere un senso prevedere che avessero diritto di voto sulla nomina dei giudici costituzionali. Però, se i presidenti delle giunte non compaiono più in rapporto all'integrazione del Senato

federale non si capisce perché debbano ricomparire in riferimento all'elezione dei giudici costituzionali. Logica sistematica e sistemica vorrebbe, semmai, che si prevedesse il diritto di voto per quei due rappresentanti del sistema delle autonomie e del sistema regionale che parteciperanno quotidianamente all'attività del Senato: potrebbero partecipare sempre senza diritto di voto mentre avrebbero diritto di voto nel caso dell'elezione dei giudici costituzionali. In questo caso, invece, vengono totalmente estromessi e subentrano i presidenti delle regioni e delle province autonome.

Tale modalità di elezione mi pare assolutamente sconnessa e sordo. Per tale motivo, abbiamo presentato l'emendamento 41.75, che sopprime tale ipotesi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono fermamente convinto che il mancato accoglimento degli emendamenti soppressivi abbia arrecato un profondo *vulnus* al sistema. Non mi pare assolutamente che si possa parlare di una riforma utile. Non voglio entrare nella dialettica forte sviluppatasi fino a questo momento e dalla quale abbiamo tratto tutta la netta convinzione che l'equilibrio raggiunto dal Costituente non corrispondesse a ragioni politiche. Credo che ciò debba essere evidente a tutti voi, non occorre tornare ai profondi lavori della Costituente che tanti fino a questo momento hanno ricordato. Il nucleo di quei lavori consisteva nel dare alla Corte costituzionale un sistema particolare che la liberasse da qualsiasi ipotesi di qualsiasi potere: da quello legislativo, da quello giudiziario e da quello esecutivo.

Si trattava di un fondamento molto moderno: se si ha a mente, ad esempio, l'organismo equivalente che esiste nella struttura americana, si ha la netta sensazione che i Costituenti non furono distributori di dosi farmaceutiche all'interno del

sistema, ma furono portati ad individuare le ragioni di un equilibrio tecnico e decisionale. La Corte costituzionale come può, ad esempio, risolvere con assoluta autonomia i conflitti di attribuzione se buona parte dei componenti — ecco perché mi permetto di sottolineare l'importanza dell'emendamento in esame — traggono il mandato dalle assemblee elettive? Addirittura, la nomina parlamentare coinvolge le province e le regioni soltanto in omaggio ad una sorta di tabù che si sta formando intorno alla riforma in esame. Dovremmo cominciare a definire quest'ultima una gravissima controriforma che si fa nei confronti delle norme elementari che recano le Costituzioni di tutti i paesi.

Come si può seriamente credere che questo equilibrio sia raggiunto attraverso uno squilibrio, che travolge quel numero previsto dalla Costituzione (cinque giudici di nomina presidenziale, cinque di nomina parlamentare e cinque di nomina giudiziaria), peraltro proprio incrementando il numero di giudici di nomina parlamentare (Camera e Senato federale) e creando così quello che denuncio come un vero e proprio squilibrio?

Non so se tutto questo derivi da una forma di ostilità preconcepita nei confronti dell'istituto della Corte costituzionale, ma ho la sensazione che, guidati da forme di prevenzione di carattere tecnico (ma soprattutto politico, e questo lo ritengo grave), si perda di vista la funzione. Con questo sistema, la funzione della Corte costituzionale tende praticamente ad essere obliterata. Ripariamo il danno approvando questo emendamento, che peraltro ha formato oggetto anche di iniziative emendative (credo però ritirate) da parte di alcuni deputati della maggioranza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Come ha ricordato poco fa il collega Boato, ci troviamo di fronte ad un'incongruenza, anche nella forma. Esiste un Senato federale che non è più integrato dalla presenza dei presidenti

delle giunte delle regioni e delle province autonome; al riguardo, abbiamo infatti approvato un'altra modalità. Adesso, improvvisamente, dalle ceneri di una vecchia impostazione ricompare che per eleggere i giudici della Corte costituzionale vengono ripescate queste figure: presidenti autorevolissimi di esecutivi regionali, ma che non si capisce a che titolo debbano essere inglobati in un'Assemblea parlamentare per eleggere i giudici costituzionali. Logica vorrebbe, così come è stato fatto in altri momenti dell'approvazione di questo testo, che vi fosse quanto meno una correttezza di forma. Vorrei capire qual è la logica in base alla quale il Senato federale viene integrato da ventuno rappresentanti nominati dai consigli regionali e delle autonomie locali, mentre poi, quando si tratta di eleggere i giudici della Corte costituzionale, tali rappresentanti scompaiono e vengono ripescati i presidenti degli esecutivi. È un discorso che non si riesce in nessun caso a spiegare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 41.75, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	437
<i>Votanti</i>	433
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	217
<i>Hanno votato sì</i>	190
<i>Hanno votato no</i> ..	243).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Leoni 41.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Questa ipotesi emendativa riprende un testo esistente nel progetto della Bicamerale, che prevedeva che non fossero eleggibili a Presidente della

Corte i giudici negli ultimi diciotto mesi del loro mandato — allora si prevedeva ventiquattro mesi —, salvo in caso di rielezione. Questo per prevedere, con norma costituzionale, l'impossibilità di quelle Presidenze della Corte costituzionale che, pur autorevolissime nella persona dei giudici che vengono eletti presidenti, portano però a Presidenze che durano a volte poche settimane, a volte pochi mesi. Qualche anno fa, abbiamo avuto il caso di un Presidente della Corte costituzionale durato in carica per alcune settimane estive, nel corso delle quali nessuna sentenza della Corte costituzionale fu emanata; però quel pur autorevolissimo giudice a vita è rimasto Presidente emerito della Corte costituzionale, con tutto ciò che questo comporta. Questa norma emendativa di disciplina, qualora venisse approvata, consentirebbe una maggiore durata in carica e quindi una maggiore autorevolezza ed una maggiore capacità di incisione per i Presidenti della Corte costituzionale, eliminando questa prassi, che si è instaurata negli ultimi anni (ormai decenni), di Presidenze che durano pochissimi mesi. Per questo motivo, invitiamo l'Assemblea ad approvare questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 41.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	439
<i>Votanti</i>	424
<i>Astenuti</i>	15
<i>Maggioranza</i>	213
<i>Hanno votato sì</i>	179
<i>Hanno votato no</i> ..	245).

Ricordo che gli emendamenti Perrotta 41.71, 41.73 e 41.72 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 41.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, preannuncio l'espressione del voto contrario da parte del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo sull'articolo in esame per i motivi ripetutamente illustrati. Non vogliamo in alcun caso che il testo originario della nostra Costituzione, relativo alla Corte costituzionale, venga modificato. Vi sono ragioni profonde che ci inducono a sostenere che il ruolo di giudice delle leggi, di arbitro *super partes* che la Corte ha saputo garantire nel corso di questi anni deve rimanere inalterato. Anche nei momenti di grande difficoltà che abbiamo vissuto ultimamente, nel corso dei quali la riforma del Titolo V della Costituzione aveva prodotto elementi di non chiarissima comprensione relativamente al nuovo percorso costituzionale, anche perché non accompagnato da leggi attuative, la Corte ha dimostrato di essere in grado di garantire, anche in condizioni problematiche, la correttezza dell'andamento delle nostre istituzioni.

Non vogliamo che questa grande ricchezza istituzionale venga cancellata. Lo abbiamo detto precedentemente: la Corte costituzionale si pone a garanzia dei valori fondamentali che costituiscono il contenuto dell'unità politica. Vogliamo che la Corte costituzionale continui a garantire questa funzione fondamentale. Dallo svolgimento della funzione di custodia della Costituzione la Corte trae una sua propria specifica legittimazione democratica e noi non vogliamo che ciò vada perduto. È un patrimonio troppo importante e troppo forte che ci è stato lasciato dai padri costituenti per poter consentire una modifica pasticciata della Corte. Per tali motivi, preannuncio l'espressione del voto contrario su tale articolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, preannuncio l'espressione da parte

del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo del voto nettamente contrario sulla modifica dell'articolo 135 della nostra Costituzione, quindi sull'articolo 41 del testo in esame. Molte ragioni sono state illustrate e non mi riferisco solo a quelle di carattere costituzionale che sono evidenti a tutti; sono il vero fondamento della Carta costituzionale e rappresentano un patrimonio popolare, un patrimonio democratico. Non occorre essere sofisti né arrampicarsi sugli specchi né incomodare continuamente i lavori preparatori, che pure sono illuminanti, della nostra Carta costituzionale, che viene, in questo modo, vulnerata, devastata ed in qualche punto offesa.

Onorevoli colleghi, dovremmo, a tale riguardo, riflettere maggiormente prima di esprimere il voto su tale articolo, che è fondamentale. Credo sia una delle norme fondamentali di questo sistema di stravolgimento dell'assetto costituzionale della nostra Repubblica. Questa norma sembrerebbe risentire quasi di una forma di avversione nei confronti dell'istituto.

Mi pare di intravedere, con riferimento alla modifica che ci viene proposta, una sorta di cultura scettica, indifferente e distante dal valore che rappresenta la Corte costituzionale in tutti i paesi democratici. Non si riuscirebbe altrimenti a comprendere per quale motivo, proprio con riferimento alla composizione della Corte (il che vuol dire riferirsi all'attitudine, al valore, all'indipendenza dei giudici) si intende distruggere quella proporzione elaborata con tanta finezza ed accettata da tutti gli attuali costituzionalisti del nostro paese e non solo.

Vorrei chiedere agli autori di questo testo: vi rendete conto che, su questi delicatissimi punti, sta crescendo nel paese non soltanto una mobilitazione ispirata ad un distacco completo dall'impianto di questo provvedimento, ma un dissenso profondo di tutti gli studiosi? Non ho sentito ancora un solo studioso di diritto costituzionale che abbia documentato l'esattezza di questo tema, che è divenuto non un tema di alta politica, ma il luogo in cui si attuano vendette o si fanno petizioni di principio.

Dobbiamo riconoscere una prevalenza al Senato federale che, in questa dosimetria di strana farmacia, addirittura elegge un numero maggiore di membri rispetto alla Camera che, invece, è l'organismo e l'assemblea legislativa di carattere nazionale, sopraordinata a tutte le altre assemblee legislative. Onorevoli colleghi, il voto deve essere nettamente contrario.

Tornando al tema centrale della Corte costituzionale, vale a dire quello dell'analisi delle leggi, della verifica delle leggi nella loro compatibilità costituzionale, nonché della verifica dei conflitti di attribuzione, degli squilibri eventuali tra i poteri dello Stato, ivi compreso il Senato federale, come si può seriamente pensare che la parte più distante dalla composizione della Corte, cioè i giudici di nomina presidenziale, i giudici derivanti dalle alte magistrature, eccetera, sia una parte inferiore destinata ad essere soccombente nei confronti di quella di nomina politico-parlamentare?

Ritengo che, riflettendo su queste proposte nel vostro intimo, nelle vostre intelligenze e nella vostra sensibilità di legislatori, dobbiate qualche volta prendere le distanze, come pure è avvenuto nei confronti di questa specie di automatismo, di questo omaggio continuativo che state facendo nei confronti di un federalismo che non è tale, nei confronti di una architettura demolitiva delle norme costituzionali del nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, si è già sottolineata l'importanza fondamentale e il compito delicato assegnato alla Corte costituzionale, affinché possa esercitare il controllo di legittimità costituzionale delle leggi a garanzia della rigidità della Costituzione e quindi dei diritti fondamentali.

La composizione della Corte non è casuale sia nel suo numero assoluto, quin-

dici componenti, sia nella sua ripartizione, vale a dire cinque giudici nominati dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative, cinque dal Presidente della Repubblica e cinque dal Parlamento in seduta comune.

Solo in questo modo, come l'esperienza ha dimostrato, si ha la certezza di garantire l'alto grado di unità e di rigore, sapendo che proprio la sua composizione preclude che, nel suo ambito, si confrontino interessi giuridicamente rilevanti impersonati dai giudici e poteri in conflitto. Conflitti che la Corte deve dirimere e che non devono essere riprodotti al suo interno, come invece accadrebbe nella pretesa logica della rappresentanza regionale che è all'origine dei sette membri eletti dal Senato. Tale rappresentanza non farebbe altro che determinare un processo di politicizzazione di un organo di giustizia costituzionale.

Il fatto di aver ridotto il danno prevenendo quattro membri eletti dal Senato federale e tre dalla Camera non cambia per nulla la sostanza di questa valutazione. Lo squilibrio viene ugualmente realizzato e per questa ragione il nostro voto non potrà che essere contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 41.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	450
<i>Votanti</i>	448
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	225
<i>Hanno votato sì</i>	257
<i>Hanno votato no</i> ..	191).

Prendo atto che l'onorevole Lumia ha erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbe voluto votare contro.

***(Esame dell'articolo 42
— A.C. 4862 ed abbinato)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 42 e degli unici identici emen-

damenti soppressivi ad esso presentati *(vedi l'allegato A — A.C. 4862 ed abbinato sezione 5)*.

Nessuno chiedendo di parlare, prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sugli identici emendamenti Boato 42.3 e Mascia 42.70.

Avverto che essendo state presentate esclusivamente identiche proposte emendative soppressive, sarà posto in votazione il mantenimento dell'articolo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, analogamente a quanto abbiamo affermato per la Corte costituzionale, anche relativamente all'articolo 138 in materia di revisione della Costituzione e di leggi costituzionali, siamo favorevoli al mantenimento del testo della Costituzione vigente. Occorre certamente dare atto alla Commissione e al relatore di avere accolto una questione da noi posta, a nostro avviso pregiudiziale. Nel testo licenziato dal Senato era prevista una norma che avrebbe reso impossibile la modifica della Costituzione. In virtù di tale norma, nel caso in cui nella seconda votazione la legge fosse stata approvata da ciascuna delle Camere con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti, il referendum non sarebbe stato considerato valido se non avesse partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto. È facile comprendere come ciò avrebbe significato blindare definitivamente la Costituzione, e non si tratta di un modo serio di affrontare la questione: un conto è avere una Costituzione rigida, un conto è avere una Costituzione impossibile da modificare. Siamo inoltre contrari alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 138, laddove si prevede che non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei componenti. La *ratio* di fondo di tale norma è che laddove la Camera, per

quattro volte, si sia pronunciata con una larga maggioranza, non c'è motivo per sottoporre la legge a referendum.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, condivido le considerazioni del collega Bressa. Il testo dell'articolo in esame licenziato dalla Commissione si limita ad abrogare il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, a norma del quale non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Il referendum, dunque, diventerebbe sempre possibile.

Dal momento che la Costituzione, almeno teoricamente, a nostro avviso, dovrebbe essere modificata con un largo concorso delle forze politiche, e comunque non soltanto con i voti della maggioranza, riteniamo che la norma costituzionale vigente, che limita la possibilità di ricorrere al referendum, costituisca un deterrente significativo per spingere il Parlamento a ricercare la maggioranza più ampia possibile sulle modifiche della Costituzione. Pertanto, riteniamo sbagliata e pericolosa l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione vigente e voteremo contro il mantenimento dell'articolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, siamo favorevoli al mantenimento del testo vigente dell'articolo 138 della Costituzione. Ritengo peraltro che tale articolo in queste settimane sia stato sostanzialmente violato. L'attuale testo prevede che non si faccia luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle due Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Il mantenimento di tale formulazione, come è stato già osservato dai colleghi che mi hanno preceduto, l'onorevole Bressa e

l'onorevole Leoni, riveste un significato estremamente importante e rilevante. Infatti, tale norma induce il Parlamento a riformare la Costituzione con la più ampia maggioranza possibile, per trovare quell'unanimità o, quanto meno, quella convergenza che dovrebbe essere necessaria in tali casi.

Aggiungo che, se non si modifica il testo approvato dalla Commissione affari costituzionali, si rischia di svuotare un istituto importante come il referendum popolare, ossia lo strumento che dà voce e voto finale ai cittadini. Saremo costretti ad indire il referendum anche su modifiche approvate all'unanimità, quindi con il consenso di tutti i rappresentanti eletti dal popolo. In pratica, si ricorrerà al referendum anche per modifiche assolutamente formali, sulle quali sarebbe veramente inutile chiamare il popolo ad esprimersi e a concedere o meno il proprio parere su una modifica costituzionale.

Ritengo fondamentale mantenere l'attuale norma, proprio per invitare, quasi spingere il Parlamento, complessivamente, a raggiungere l'unità quando si modificano norme di carattere costituzionale (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul mantenimento dell'articolo 42.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	449
<i>Votanti</i>	445
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	223
<i>Hanno votato sì</i>	256
<i>Hanno votato no</i> ..	189).

Chiedo al relatore, presidente Bruno, di indicarci in che modo ritenga opportuno procedere nei lavori.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Presidente, come lei sa, le proposte inerenti le norme transitorie sono state consegnate ai colleghi del Comitato dei nove soltanto in via informale e quindi non è possibile proseguire con i successivi articoli. Avendo accantonato l'articolo 31, potremmo ora proseguirne l'esame, salvo concedere un tempo adeguato al Comitato dei nove per riunirsi brevemente, anche in considerazione del termine per la presentazione dei subemendamenti, fissato per le ore 18 di oggi. Le chiedo, quindi, di sospendere brevemente la seduta.

PRESIDENTE. Sta bene. Ritengo pertanto che la seduta possa essere sospesa fino alle 18,30.

Ricordo ai colleghi che questa sera proseguiremo i nostri lavori fino alle 22 circa e che domani, per consentire un tempo adeguato ai lavori delle Commissioni, nella parte pomeridiana della seduta le votazioni riprenderanno a partire dalle 18.

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,10, è ripresa alle 18,30.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di precisare da quale articolo ritenga opportuno riprendere l'esame del disegno di legge.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, riterrei opportuno riprendere l'esame dell'articolo 31, sul quale avevamo preso atto che vi era un nuovo emendamento formulato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Colleghi, come preannunciato, la Commissione ha presentato l'emendamento 31.250, formulato per sanare il *vulnus* che si era prodotto...

DONATO BRUNO, *Relatore*. Esattamente. Potremmo dunque procedere all'esame di tale emendamento per poi passare alla votazione dell'articolo 31, sul quale peraltro si è già svolta un'ampia discussione. Successivamente, potremmo passare all'esame dell'articolo 10, in or-

dine al quale il Comitato dei nove, pur avendo approfondito alcune considerazioni, non ha ritenuto accoglibili le richieste formulate dalle opposizioni, quindi riprendere l'esame dell'articolo 13 e poi dell'articolo 9, riguardante la materia dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Le idee sono chiare, il cammino è segnato...!

**(Ripresa esame dell'articolo 31
- A.C. 4862 ed abbinato)**

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque l'esame dell'articolo 31 e dell'ulteriore emendamento presentato dalla Commissione.

Avverto che i gruppi hanno rinunciato alla presentazione di subemendamenti a questo emendamento, frutto di un lavoro comune nel Comitato dei nove, nel testo da me già letto all'Assemblea: « All'articolo 31, dopo il comma 2, aggiungere il seguente 2-*bis*: All'articolo 104 della Costituzione il quinto comma è soppresso ».

Prendo atto che il Governo esprime parere favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.250 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, sarò brevissimo. Proprio perché vi era stato un rinvio al Comitato dei nove, abbiamo rinunciato a subemendare, per correttezza; confermiamo, però, il nostro giudizio negativo, espresso durante la discussione dai colleghi Leone e Bressa, sulla proposta, che diventerà norma dopo questo voto, anzi conseguente norma all'articolo 104 della Costituzione, volta a prevedere che il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura venga nominato dal Presidente della Repubblica.

Riteniamo, infatti, giusto che in Costituzione sia previsto, come già oggi, che il Presidente della Repubblica sia il presi-

dente del Consiglio superiore della magistratura — questo è giustissimo! —, ma, proprio per questo, riteniamo sbagliato che il Consiglio superiore della magistratura venga espropriato del diritto di eleggere il proprio vicepresidente tra i membri laici e non tra i magistrati dello stesso Consiglio.

Noi riterremo che dovrebbe rimanere su questo punto il testo della Costituzione vigente, per cui voteremo contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 31.250 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	393
<i>Votanti</i>	391
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	196
<i>Hanno votato sì</i>	225
<i>Hanno votato no</i> ..	166).

Prendo atto che l'onorevole D'Agrò non è riuscito ad esprimere il proprio voto ed avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Prendo atto altresì che l'onorevole Gastaldi non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 31, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	393
<i>Votanti</i>	388
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	195
<i>Hanno votato sì</i>	222
<i>Hanno votato no</i> ..	166).

Prendo atto che l'onorevole D'Agrò non è riuscito ad esprimere il proprio voto ed avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Prendo atto altresì che l'onorevole Gastaldi non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

***(Ripresa esame dell'articolo 10
— A.C. 4862 ed abbinata)***

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 10.

Ricordo che ne era stata accantonata la votazione.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, sarò anche in questo caso molto breve. Noi avevamo, a suo tempo, con il consenso anche del relatore e del Comitato dei nove, accantonato il tema della votazione sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori, perché avevamo posto all'Assemblea e alla Commissione fino alla sede referente l'esigenza di prevedere una possibilità residuale, pur se limitata, di ricorso alla Corte costituzionale, laddove vi fosse stata una elezione contestata o una inerzia da parte del Parlamento al riguardo.

Abbiamo anche ipotizzato — in modo informale in sede di Comitato dei nove, visto che non siamo più titolari per ragioni di termini della possibilità di presentare emendamenti — un emendamento che avrebbe dovuto essere fatto proprio dalla Commissione. Tale emendamento configurava questa possibilità, proprio per restringerla al massimo ma per prevederla nell'ipotesi in cui non ci fosse stato un voto amplissimo da parte dell'Assemblea sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori o ci fosse stata un'inerzia della decisione da parte dell'aula, come si è verificato in alcuni pur limitatissimi casi, che i colleghi a suo tempo, discutendo dell'articolo 10, avevano indicato.

Ci dispiace molto che nel Comitato dei nove da parte del relatore, della maggioranza e del Governo non ci sia stato consenso sull'ipotesi da noi prospettata e, per tali motivi, esprimeremo un voto contrario sull'articolo in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci dispiace dover constatare che su questo punto c'è stata una chiusura da parte della maggioranza, quando, invece, in un sistema maggioritario questo tema diventa assolutamente cruciale. Infatti, in un sistema maggioritario può accadere che una coalizione politica che non raccoglie la maggioranza assoluta dei voti espressi in un'elezione, poi possa avere, in virtù della legge elettorale, una più ampia maggioranza in Parlamento. Quindi, può darsi che una coalizione, che non è maggioranza nel paese ma lo è in Parlamento, determini con i suoi voti chi è parlamentare e chi non lo è.

In un sistema maggioritario questo è un tema assolutamente cruciale. Abbiamo proposto tale tema con i nostri emendamenti ma non sono stati accolti. Come ha ricordato il collega Boato, ci siamo dichiarati disponibili anche a ragionare su soluzioni intermedie, tipo quella che richiama poco fa o la possibilità di un rinvio per le procedure ad una legge costituzionale. La maggioranza non è stata disponibile a convergere su ipotesi che, comunque, prevedessero, in ogni caso, un ricorso alla Corte costituzionale e, quindi, il nostro voto è contrario, anche con motivazioni molto critiche perché si tratta di un punto di fondo del bilanciamento dei poteri in un sistema maggioritario.

PRESIDENTE. Ha chiesto parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, credo che la sottrazione dei conflitti elettorali ad un giudizio imparziale rap-

presenti davvero un *vulnus* alla legalità costituzionale, che dovrebbe essere in qualche modo regolato dalla Costituzione stessa. In questo caso stiamo ragionando di un sistema elettorale maggioritario con collegi uninominali, per cui la stragrande maggioranza di noi è chiamata a giudicare sulle cause di ammissibilità non solo di sé stesso, ma sulle cause di ineleggibilità di chi ha « corso » contro di noi.

Il diritto politico di chi è stato eletto è esattamente equivalente a quello di chi è stato sconfitto in questa competizione elettorale; gli interessi degli sconfitti sono equivalenti a quelli di chi è stato eletto. Per tali motivi, la necessità di un giudice imparziale è quanto mai sentita e non ha alcun senso mantenerci dentro la logica del foro interno, dell'autodichia, quando sono in gioco questioni di così alta rilevanza. Il diritto soggettivo di chi concorre a libere elezioni di vedersi riconosciuto il proprio titolo all'eleggibilità non può essere giudicato da chi è stato eletto e solo da lui. Di fronte a questioni che, in qualche modo, prefigurano un contrasto interpretativo, il giudice non può essere la Camera stessa.

Noi avevamo accettato l'ipotesi di non sovraccaricare la Corte costituzionale di potenziali ricorsi, ma non si è voluto riflettere neanche su tale aspetto, poiché si è contrari alla possibilità da parte della Corte di giudicare sul diritto soggettivo di un cittadino italiano che ha partecipato alle elezioni. Queste è molto, molto grave.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	432
<i>Votanti</i>	430
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	216
<i>Hanno votato sì</i>	248
<i>Hanno votato no</i> ..	182).